

SDA Express Courier spa del Gruppo Poste condannata dalla Corte d'appello di Brescia: “deve rispondere per i mancati pagamenti di autisti dipendenti dalle aziende a cui ha appaltato la consegna di merci”

Lunedì 8 gennaio 2018

Tempi lunghi per avere giustizia nei confronti di 3 lavoratori che hanno impugnato nel marzo 2014, presso il Tribunale del lavoro di Cremona, i mancati pagamenti da parte di un'azienda di trasporti il cui titolare non si è mai presentato e che su appalto di SDA svolgeva recapito di pacchi nella provincia di Cremona.

In primo grado il Tribunale del Lavoro di Cremona, nell'aprile 2016, ha accolto le richieste dei lavoratori, difesi dall'Avv. Nicola Gaudenzi dello Studio Furfari di Milano, condannando la sola azienda di trasporto in appalto ed esonerando dall'obbligo la committente SDA Express Courier.

La Cgil con il suo legale ha più volte evidenziato ed insistito come, nella logistica, con i noti meccanismi di appalti, sub-appalti o concessioni, il principale Committente non si cura del rispetto dei diritti dei lavoratori, primi fra tutti la sicurezza e la retribuzione oltre ad evasioni fiscali e contributiva.

Ci aveva lasciato stupiti la prima decisione del Tribunale di Cremona in cui era evidente che i lavoratori, pur figurando dipendenti della una ditta individuale, svolgevano a nome e per conto di SDA il recapito dei pacchi nella provincia di Cremona.

Si è disquisito sul fatto che il rapporto tra la Committente SDA e la Ditta Individuale non fosse giuridicamente un appalto ma un semplice “contratto di trasporto” ragione per cui la SDA era esonerata dagli obblighi di cui all'ex art. 29 del dlgs 276/03.

La Cgil, non trovatasi d'accordo con la decisione del Tribunale di Cremona ha, tramite i suoi

legali, impugnato nei giusti tempi la sentenza già nel ottobre 2016.

La Corte d'Appello di Brescia il 14 dicembre 2017 ha accolto il nostro ricorso, condannando come responsabile in solido la SDA Express Courier a pagare ai 3 lavoratori le retribuzioni ed il Tfr non pagato dalla Ditta Individuale oltre interessi legali e rivalutazione ed al pagamento delle spese legali del primo e secondo grado di giudizio.

Infatti la Corte ha ritenuto, senza ombra di dubbio, che: “SDA, società che esercita attività di trasporto per conto terzi, ha stipulato con Ditta Individuale una contratto definito “di trasporto” (in effetti di sub-trasporto) avente oggetto l’espletamento con propria organizzazione del trasporto, ritiro e consegna di plichi, materiale vario, pacchi e sacchi ma che va configurato come appalto di servizi di trasporto”.

Tra l'altro era evidente il fatto che i mezzi utilizzati dalla Ditta Individuale erano obbligati a recare il logo SDA.

“Riteniamo che questa sentenza sia un grande successo, non solo per i 3 lavoratori direttamente coinvolti, ma per tutti gli autisti dipendenti di aziende alle quale viene appaltato il servizio di consegne e trasporto merci, ribadendo in particolare l'applicabilità alla committente del regime della responsabilità solidale previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003” – afferma Ben Halla Mohamed Segretario Generale della Filt Cgil Cremona (Sindacato dei Trasporti e Logistica).

L'Ufficio Vertenze Cgil si ritiene molto soddisfatto dell'esito, pur con il rammarico per i tempi, e coglie l'occasione per invitare tutti i lavoratori coinvolti in analoghe situazioni a farsi assistere per vedere riconosciuti i propri giusti diritti.